Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 aprile 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(922)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **145**.

Nuova disciplina del premio industriale corrisposto al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure giornaliere del premio stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 19 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto l'accordo intervenuto il 10 dicembre 1979 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima e del Sin.Di.Fer. nonché quello con la Fisafs-Cisal sulla nuova disciplina e le nuove misure del premio industriale e delle competenze sostitutive dello stesso;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, riguardante le norme sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 sono abrogati gli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

Con la stessa decorrenza del 1° ottobre 1978 al personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifica dirigenziale, è corrisposto un premio industriale giornaliero le cui misure sono riportate nella tabella indicata in calce al presente articolo, distintamente per ciascuna delle sette categorie in cui il personale ferroviario è stato suddiviso ai sensi dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Alla individuazione della misura di premio da attribuire a ciascun profilo professionale nell'ambito di quelle previste per la relativa categoria di appartenenza tenuto conto delle responsabilità, dei rischi, dei disagi e delle qualità del lavoro prestato, nonché degli assorbimenti delle competenze accessorie di cui ai successivi articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, viene provveduto con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. A ciascun profilo saranno attribuite diverse misure di premio in relazione a determinate utilizzazioni o a particolari assorbimenti delle competenze accessorie di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.

MISURA GIORNALIERA DI PREMIO INDUSTRIALE

Categorie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I Categoria:												
Settore uffici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settore esercizio . . .	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II Categoria:												
Settore uffici . . .	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settore esercizio	600	700	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III Categoria:												
Settore uffici	700	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settore esercizio . . .	600	700	750	800	850	900	1.000	1.100	—	—	—	—
IV Categoria:												
Settore uffici . .	700	900	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settore esercizio	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.350	1.400	1.500	1.600	1.700
V Categoria:												
Profilo ispettore .	1.900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settore uffici	1.000	1.200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settore esercizio . .	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	—	—	—
VI Categoria:												
Profilo ispettore principale	2.600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settore uffici .	1.600	2.100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settore esercizio	1.300	1.400	1.600	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500	—	—
VII Categoria:												
Profili ispettore - capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto	2.800	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 2.

Il premio industriale di cui al precedente art. 1 del presente decreto non compete per le giornate di assenza dovute a riposo settimanale fruito ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, a riposo concesso ai sensi del punto *b*) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, a festività infrasettimanali di cui al quartultimo comma dell'art. 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, a recupero concesso per riposo settimanale o festività infrasettimanale non fruiti, a congedo straordinario concesso ai sensi degli articoli 88 e 89 del sopracitato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, a malattia, a inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per concausa o causa unica e diretta di servizio, a sospensione, ad aspettativa a qualsiasi titolo concessa; il premio industriale non compete altresì per le assenze facoltative previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, nonché per ogni altro tipo di assenza non retribuita. Per le giornate di assenza giustificata si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 87 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Al personale di condotta, di scorta treni e delle navi traghetto il computo di cui sopra va fatto detraendo, anziché le giornate di riposo settimanale, le domeniche cadenti nel mese.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate, il premio industriale è maggiorato del venti per cento.

Il personale di qualsiasi profilo, anche se dei ruoli ad esaurimento, quando viene utilizzato in attività proprie di altro profilo della stessa categoria, percepisce il premio industriale previsto per il profilo professionale di utilizzazione e l'attività svolta.

Il personale dei profili professionali di manovale, carbonaio, ispettore, quando per ragioni di servizio viene utilizzato in attività proprie di profili omogenei della categoria immediatamente superiore, ha titolo al premio industriale nella misura prevista per il profilo di utilizzazione e l'attività svolta.

Ai dipendenti di qualsiasi profilo professionale del settore uffici e del settore esercizio chiamati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a frequentare corsi di aggiornamento professionale, esclusi quelli

frequentati ai fini dell'accertamento professionale nonché quelli frequentati per il conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste per il profilo di appartenenza dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il premio industriale spettante viene corrisposto in misura raddoppiata per ogni giornata di frequenza al corso.

Non hanno titolo alla corresponsione del premio industriale i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 sono abrogati il premio di maggiore produzione previsto dall'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ed il premio di rendimento globale istituito dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la compensazione di lavorazioni per le quali non era possibile determinare analiticamente un premio di maggior produzione diretto o indiretto.

La quota giornaliera dei premi indicati al primo comma del presente articolo viene assorbita, a decorrere dal 1° ottobre 1978, nella misura giornaliera di premio industriale attribuito con decreto del Ministro dei trasporti, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, ai profili professionali in precedenza destinatari dei premi di maggior produzione e del premio di rendimento globale.

Art. 4.

Nella misura di premio industriale attribuita con decreto del Ministro dei trasporti di cui all'art. 1 del presente decreto ai profili professionali di capo stazione, capo stazione superiore, capo stazione sovrintendente, viene assorbito il premio giornaliero di L. 284 corrisposto per le giornate in cui svolgono mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, soppresso dal precedente art. 1.

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 è abrogato l'articolo 82-*bis* delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

Le relative aliquote sono assorbite a decorrere dal 1° ottobre 1978 nella misura di premio industriale attribuito con decreto del Ministro dei trasporti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, ai profili professionali in precedenza destinatari delle aliquote sopra citate.

Art. 6.

Con decorrenza 1° ottobre 1978 è abrogato il compenso giornaliero previsto dal punto *B* dell'art. 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, per i capo treno utilizzati esclusivamente alla scritturazione presso i depositi personale viaggiante, il cui importo è assorbito, con identica decorrenza, nella misura di premio industriale, attribuito con decreto del Ministro dei trasporti, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, ai capo treno svolgenti le mansioni sopra indicate.

Art. 7.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 sono abrogati i seguenti compensi attribuiti al personale appartenente a taluni profili professionali del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decreto ministeriale emanato sulla base dell'art. 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni:

soprassoldi giornalieri ai verificatori ed ai facenti funzione di verificatore nonché al personale operaio utilizzato presso i posti di verifica istituiti con l'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 31 dicembre 1974, n. 8206;

compenso al personale appartenente al profilo professionale di capo treno previsto dal terzo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1968, n. 23;

soprassoldo giornaliero, istituito con decreto del Ministro dei trasporti 25 marzo 1970, n. 11785, per i capo squadra manovali e manovali in servizio presso i magazzini approvvigionamenti per le prestazioni di maggiore impegno che sono tenuti a dare;

soprassoldo mensile istituito con decreto ministeriale 14 settembre 1971, n. 12021, in favore degli infermieri che, oltre alle mansioni attinenti la qualifica rivestita, svolgono anche quelle di fisioterapista.

Le relative aliquote dei soprassoldi suindicati sono assorbite a decorrere dal 1° ottobre 1978 nella misura di premio industriale attribuito con decreto del Ministro dei trasporti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, ai profili professionali già destinatari delle aliquote sopra citate.

Art. 8.

Con decorrenza 1° ottobre 1978 vengono assorbiti nelle misure di premio industriale attribuite con decreto del Ministro dei trasporti, in base al disposto del secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, i compensi sotto indicati, istituiti con apposito decreto ministeriale emanato in base all'art. 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, al personale dei profili professionali sotto indicati, nei limiti di importo mensile indicato a fianco di ciascun profilo medesimo:

Premio mensile, istituito con decreto del Ministro dei trasporti 8 febbraio 1972, n. 1312:

segretario tecnico superiore di 1ª classe	L. 6.000
segretario tecnico superiore	» 6.000
segretario tecnico	» 6.000
applicato capo ruolo esaurimento . . .	» 3.000
applicato	» 3.000

aiuto macchinista T.M. ruolo ad esaurimento . . . . L. 6.000
aiuto macchinista ruolo esaurimento . » 6.000
macchinista T.M. ruolo esaurimento . . » 6.000
macchinista . . . . » 10.000
capo deposito . . . . » 10.000
capo deposito superiore . . . . . . » 10.000
capo deposito sovrintendente . . . . » 10.000

Premio trimestrale ai dirigenti tecnici del servizio materiale e trazione, addetti alle unità ed agli impianti per la manutenzione, riparazione del materiale rotabile, nonché alla sorveglianza presso l'industria privata, istituito con l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 dicembre 1974, n. 8206:

capo tecnico . . . . L. 7.500
capo tecnico superiore . . . . » 7.500
capo tecnico sovrintendente . . . . . » 7.500

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 42 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

Art. 10.

Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato per il 1978 in lire 5.900 milioni e per il 1979 in lire 23.500 milioni si farà fronte con le disposizioni recate dai capitoli 115 e 1017 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — PRETI — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 9

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Panartrit » confetti cheratinizzati, nella confezione da 30 confetti, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5937/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 dicembre 1958, con il quale venne registrata al n. 8873 la specialità medicinale denominata « Panartrit » confetti cheratinizzati, nella confezione da 30 confetti, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco n. 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Panartrit » confetti cheratinizzati, nella confezione da 30 confetti, registrata al n. 8873 in data 5 dicembre 1958, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco n. 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2861)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Programma d'esame per l'accesso al ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 deve essere stabilito il programma d'esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero della difesa;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 1° aprile 1974;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1971, registro n. 25 Difesa, foglio n. 223 relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare;

Decreta:

Articolo unico

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 13

ALLEGATO 1

RUOLO: CAPI TECNICI DISEGNATORI RESTITUTISTI E CALCOLATORI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Prova scritta

Verterà su un argomento di cultura generale.

Prova pratica

Esecuzione di un esercizio di disegno cartografico a penna su calcopallido e di un esercizio di matematica.

Colloquio

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica.

Il Ministro della difesa
SARTI

(3066)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa all'istituzione ed all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e, in particolare, l'art. 18 della legge concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa medesima;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 179 del 1958;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976, con il quale è stato ricostituito l'organo predetto, per la durata di un triennio;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti in seno al collegio dei revisori dei conti da parte del comitato nazionale dei delegati della Cassa nella riunione del 20 gennaio 1979 quale risulta dal relativo verbale della riunione medesima, rimesso dall'ente con nota n. 6790 del 7 giugno 1979;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero del tesoro;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti scaduto per compiuto triennio di durata in carica;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è costituito come segue:

Niutta dott. Peppino, membro effettivo e Pedrolli dott. Marco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Lanzon dott. Orlando, membro effettivo e Giordano dott. Roberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Romano dott. Mario, membro effettivo e Ielo dottor Luigi, membro supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Barresi ing. Giovanni e Durante ing. Domenico, membri effettivi e Cristini arch. Luigi e Gandini architetto Francesco, membri supplenti, eletti dal comitato nazionale dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3218)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Lattografica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. La Lattografica di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Lattografica di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1979 al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3953)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 6 marzo 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 20 dicembre 1978, 30 maggio 1979, 3 agosto 1979 e 17 dicembre 1979 di proroga per nove trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3945)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota n. 2209 datata 5 febbraio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della CISL, sig. Gino Riccardo Leone, dimissionario, con il sig. Nicola Tufillo;

Decreta:

Il sig. Nicola Tufillo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Gino Riccardo Leone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3168)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 23738 datata 24 novembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, per. agr. Angelo Valeri con il dott. Angelo De Angelis, capo del predetto ispettorato;

Decreta:

Il dott. Angelo De Angelis è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del per. agr. Angelo Valeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3167)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Foggia;

Viste le dimissioni del dott. Annibale Nicastro da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 36950 del 10 dicembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Raffaele Poliseno in sostituzione del dott. Annibale Nicastro, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Raffaele Poliseno è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Foggia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Annibale Nicastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3217)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Sifte Berti ad istituire ed esercitare in Lainate un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Sifte Berti, con sede in Lainate (Milano), via Donizetti n. 8, ha chiesto di essere autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 576 del 13 dicembre 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento da applicare nell'istituendo magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Sifte Berti, con sede in Lainate (Milano), via Donizetti n. 8, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, nei seguenti locali:

1) n. 3 celle contrassegnate in planimetria generale con i numeri 1, 2, 3, della superficie di mq 200 ciascuna, da destinare al deposito di merci estere;

2) n. 2 celle (numeri 4, 5), contigue alle precedenti, della superficie rispettivamente di mq 300 e di mq 200, da utilizzare per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

3) una superficie di mq 4000 circa, individuata in planimetria generale con tratteggio rosso, da destinare al deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento approvato dalla camera di commercio di Milano con deliberazione n. 576 del 13 dicembre 1977 e le tariffe in vigore per i magazzini generali della provincia di Milano.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 30.000.000 (lire trentamilioni), salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(3110)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Wild e C., in Torino, con stabilimenti in Piasco e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 6 aprile 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della soc. Wild e C. di Torino;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° marzo 1978;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. Wild e C. di Torino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. Wild e C. di Torino con stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3946)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart, in Tradate, stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart di Tradate, stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 ottobre 1978 al 22 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 20 luglio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4112)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart, in Tradate, uffici di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 20 luglio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4110)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart, in Tradate, uffici di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 novembre 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino, è prolungata al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 21 luglio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4111)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart, in Tradate, stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart di Tradate, stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 ottobre 1978 al 22 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni, è prolungata al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 21 luglio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4113)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga dei termini regolamentari per chiedere il pagamento dei premi Enalotto scaduti nel periodo di sospensione del giuoco.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963, del 15 gennaio 1971, del 18 giugno 1971, del 2 luglio 1974, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975, del 27 dicembre 1977 e del 24 novembre 1979;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha soppresso e messo in liquidazione l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), che gestiva il concorso pronostici Enalotto per conto dello Stato;

Visti i decreti ministeriali del 31 marzo 1979 e del 20 aprile 1979, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 12 aprile 1979 e n. 113 del 24 aprile 1979, con i quali, per motivi di carattere tecnico inerenti al passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, venne temporaneamente sospeso lo svolgimento dell'Enalotto dopo il concorso n. 13 del 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 313 del 16 novembre 1979, con il quale è stata disposta la ripresa dello svolgimento dell'Enalotto a decorrere dal concorso n. 14 del 15 dicembre 1979;

Preso atto della situazione di carattere eccezionale determinatasi durante il periodo di sospensione dell'Enalotto, che ha comportato riflessi negativi sulla regolarità delle operazioni inerenti alla ricezione delle richieste di pagamento dei premi avanzate dai vincitori;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di ampliare i termini previsti dall'art. 18 del citato regolamento Enalotto, limitatamente ai concorsi per i quali tali termini sono scaduti nell'anzidetto periodo di sospensione;

Decreta:

I termini regolamentari per chiedere il pagamento dei premi Enalotto, scaduti nel periodo di sospensione del giuoco compreso tra i concorsi n. 13 del 31 mar-

zo 1979 e n. 14 del 15 dicembre 1979, sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4042)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalteknic di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 5 aprile 1979, 6 aprile 1979, 7 aprile 1979, 24 ottobre 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic di Napoli, è prolungata al 24 febbraio 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3957)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 dicembre 1978, 5 marzo 1979, 1° giugno 1979, 9 ottobre 1979 e 12 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 febbraio 1978 al 3 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è prolungata al 3 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3954)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Modena;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Modena, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.985

Salariati fissi:

comuni	L.	—
qualificati	»	20.370
specializzati	»	21.589

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3454)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Alessandria;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Alessandria, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	23.328
Salariati fissi:		
comuni	L.	19.208
qualificati	»	20.924
specializzati	»	22.297

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3455)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Oristano;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Oristano, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.639
Salariati fissi:		
comuni	L.	17.939
qualificati	»	19.433
specializzati	»	20.736

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3453)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, in Torino, stabilimento di Avigliana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimento di Avigliana (Torino);

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 al 12 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimento di Avigliana (Torino), è prolungata all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3956)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), con effetto dal 29 settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 23 luglio 1976, 4 gennaio 1977, 12 luglio 1977 e 6 settembre 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3948)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro e Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 3 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 15 giugno 1979, 24 settembre 1979 e 25 settembre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Firenze, Roma e Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3955)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torno, in Milano, cantiere di Entracque.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Torno, con sede in Milano, cantiere di Entracque (Cuneo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torno, con sede in Milano, cantiere di Entracque (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1979 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3959)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carto sud, in Isoletta di Arce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Carto sud di Isoletta di Arce (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carto sud di Isoletta di Arce (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 1° novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3939)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 3 luglio 1978, 17 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 23 marzo 1979, 29 giugno 1979, 16 ottobre 1979 e 19 gennaio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3960)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 1° settembre 1979 e 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4115)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 28 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3958)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMITA - Officine meccaniche per le industrie tessili e affini, in Albate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. OMITA - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1978, 30 maggio 1979, 31 maggio 1979, 1° settembre 1979, 27 settembre 1979, 15 dicembre 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1978 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMITA - Officine meccaniche per le industrie tessili e affini, con sede in Albate (Como), è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Como.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4114)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VII Siogo - Salone nazionale dell'orologeria, gioielleria ed oreficeria », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VII Siogo - Salone nazionale dell'orologeria, gioielleria ed oreficeria » che avrà luogo a Napoli dal 23 al 27 maggio 1980 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3777)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« Herbora - Salone nazionale dell'erboristeria, delle piante officinali e delle attività connesse », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« Herbora - Salone nazionale dell'erboristeria, delle piante officinali e delle attività connesse » che avrà luogo a Verona dal 22 al 25 maggio 1980 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3776)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « VII Simac - Preselezione italiana moda 1980 », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « VII Simac - Preselezione italiana moda 1980 » che avrà luogo a Milano dal 3 al 6 maggio 1980 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3773)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « I Salone italiano del gioco creativo e del libero gioco », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « I Salone italiano del gioco creativo e del libero gioco » che avrà luogo a Genova dal 9 al 12 maggio 1980 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3774)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VII Sasmil - Salone internazionale degli accessori e dei semilavorati per la fabbricazione dei mobili, degli imbottiti e dei manufatti di legno in genere », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VII Sasmil - Salone internazionale degli accessori e dei semilavorati per la fabbricazione dei mobili, degli imbottiti e dei manufatti di legno in genere » che avrà luogo a Milano dal 15 al 21 maggio 1980 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 21 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	868,55	868,55	868,60	868,55	—	—	868,45	868,55	868,55	868,55
Dollaro canadese .	734 —	734 —	734 —	734 —	—	—	734 —	734 —	734 —	734 —
Marco germanico .	469,48	469,48	469,50	469,48	—	—	469,45	469,48	469,48	469,45
Fiorino olandese .	427,23	427,23	427,25	427,23	—	—	427,24	427,23	427,23	427,20
Franco belga .	29,17	29,17	29,18	29,17	—	—	29,173	29,17	29,17	29,15
Franco francese	201,92	201,92	202,10	201,92	—	—	201,88	201,92	201,92	201,90
Lira sterlina .	1941,25	1941,25	1936 —	1941,25	—	—	1937,65	1941,25	1941,25	1941,25
Lira irlandese	1753,80	1753,80	1756 —	1753,80	—	—	1755,50	1753,80	1753,80	—
Corona danese .	150,60	150,60	150,60	150,60	—	—	150,57	150,60	150,60	150,60
Corona norvegese .	172,68	172,68	172,70	172,68	—	—	172,69	172,68	172,68	172,65
Corona svedese .	200,38	200,38	200,20	200,38	—	—	200,20	200,38	200,38	200,35
Franco svizzero	503,80	503,80	501,50	503,80	—	—	504 —	503,80	503,80	503,80
Scellino austriaco .	65,90	65,90	65,85	65,90	—	—	65,84	65,90	65,90	65,90
Escudo portoghese .	17,41	17,41	17,43	17,41	—	—	17,32	17,41	17,41	17,40
Peseta spagnola	12,163	12,163	12,17	12,163	—	—	12,18	12,163	12,163	12,16
Yen giapponese .	3,476	3,476	3,49	3,476	—	—	3,49	3,476	3,476	3,47

Media dei titoli del 21 aprile 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	64.750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	89,725
» 5,50 % » » 1968-83 .	86.450
» 5,50 % » » 1969-84 .	83,300
» 6 % » » 1970-85 .	79,425
» 6 % » » 1971-86 .	75,975
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90 .	76,625
» 9 % » » 1976-91 .	81,150
» 10 % » » 1977-92 .	86 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 .	99,600
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,500
» » » » 1-10-1978/80 .	98,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 .	98,550
» » » » 1- 7-1979/81 .	97,650
» » » » 1-10-1979/81 .	98 —
» » » » 1 5 1979/82 .	97,400
» » » » 1- 7-1979/82 .	97,500
» » » » 1-10-1979/82 . .	97,650
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 .	96,825
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	85,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	95,900
» » » 12 % 1- 4-1982 .	95,600
» » » 12 % 1-10-1983 .	93,675
» » » 12 % 1- 1-1984 .	93,525
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,400
» » » 12 % 1-10-1984 . . .	93,050
» » » 12 % 1-10-1987 .	92,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: CARA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	868,50
Dollaro canadese	734 —
Marco germanico . . .	469,465
Fiorino olandese . .	427,235
Franco belga	29,171
Franco francese	201,90
Lira sterlina	1934,450
Lira irlandese	1754,65
Corona danese	150,585
Corona norvegese	172,685
Corona svedese	200,29
Franco svizzero	503,90
Scellino austriaco	65,87
Escudo portoghese	17,365
Peseta spagnola	12,171
Yen giapponese	3,483

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di elettronica generale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ed in particolare l'art. 3, secondo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Vista la legge 23 gennaio 1957, n. 29;
Visto il foglio n. 26415 del 18 dicembre 1979, con il quale l'Accademia navale comunica la cessazione dell'insegnamento del titolare della cattedra di elettronica generale prof. Sante Malatesta;
Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Accademia navale per la cattedra di elettronica generale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di elettronica generale.
Il concorso è per titoli. E' tuttavia facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) essere forniti di laurea universitaria;
c) aver compiuto il 18° anno di età;
d) avere sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso e, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;
7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.
Gli interessati, inoltre, sono tenuti ad indicare:
il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;
2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;
3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'avere insegnato presso l'Accademia navale per almeno cinque anni;
4) copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengano di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.
Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.
Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, insegnanti della materia messa a concorso (uno di essi può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini), membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione esaminatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia navale.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora i candidati siano affetti da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra od assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 dela legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica e coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente debbono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, se risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia navale ed avrà diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge, di cui alle premesse

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Per ciò che è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1980
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 347

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione I - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (provincia di . .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario, nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di elettronica generale.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . ;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio rilasciato da . . *nell'anno accademico* . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . . .

Data, ...

Firma (5)

. . . . . .

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già *prestato servizio militare di leva;*

e attualmente in servizio militare presso ;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto .,

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo), oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(3863)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 14 settembre 1979, è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

De Carlo Mario, nato a Tunisi il 3 marzo 1923;
Fuà Corrado, nato ad Ancona il 2 dicembre 1920;
Gilardi Franco, nato a Clusone il 25 settembre 1927;
Gironi Giuseppe, nato a Gorgonzola il 12 marzo 1919;
Soracco Edoardo, nato a Porretta Terme il 27 novembre 1932;
Totti Sandro, nato a Servigliano il 13 aprile 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4062)

Elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1975 concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda della dott.ssa Calisti Lea, nata a Bologna il 5 maggio 1925 che ha chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42 avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

La dott.ssa Calisti Lea, nata a Bologna il 5 maggio 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla

legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 29 dicembre 1975 è integrato con l'inscrimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3571)

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Ferrari Lionello che ha chiesto la iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42, avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Ferrari Lionello, nato a Venezia il 26 maggio 1929, può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 25 novembre 1977 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3572)

Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1976, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda del dott. Zearo Tullio, nato a Gemona del Friuli il 1° agosto 1940 che ha chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42 avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Zearo Tullio, nato a Gemona del Friuli il 1° agosto 1940, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 26 giugno 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3573)

Elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1978, e successiva integrazione, concernente l'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione negli elenchi degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rosichini Domenico, nato a Roma il 21 settembre 1934, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia, a prescindere dal possesso dell'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 5 giugno 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Sivo Francesco nato a Napoli il 30 marzo 1929 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità regionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 5 giugno 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3401)

Elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiologia a prescindere dall'idoneità regionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 9 novembre 1978 e integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Beghelli Giovanni, nato a Bentivoglio l'11 dicembre 1939;
Di Lorenzo Agostino, nato a Trapani il 30 marzo 1939;
Guarnieri Enio, nato a Firenze il 30 giugno 1928;
Parra Mario, nato ad Aosta il 1° marzo 1939;
Rocereto Luigi, nato a Formicola il 15 agosto 1932.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiologia a prescindere dall'idoneità regionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 9 novembre 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Corsi Mario, nato a Carrara il 16 gennaio 1927;
Di Leo Pietro Mauro, nato a Orta Nova il 10 gennaio 1927;
Manetti Adriano, nato a Firenze il 28 gennaio 1931;
Minando Giorgio, nato a Torino il 4 luglio 1935.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3570)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si e provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Salvatore Palmieri ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Pettinari, direttore di sezione del Ministero della sanità, e nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, che si terrà a Roma il giorno 12 dicembre 1979, in sostituzione del dott. Salvatore Palmieri, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 369

(3802)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di procuratore dello Stato

Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 21 aprile 1980 è stato stabilito che le prove scritte del pubblico concorso a otto posti di procuratore dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 3 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 agosto 1979, abbiano luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 30, 31 maggio, 1° giugno 1980.

(4217)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(1375/S)

OSPEDALE « E. D'AOSTA » DI NAPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(1373/S)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(1367/S)

OSPEDALE « DELLA CROCE » DI ATINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(1368/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di primario ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(1369/S)

OSPEDALE « MADONNA DEL SOCCORSO » DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(1370/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di virologia;

due posti di assistente del centro di oftalmologia sociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(1371/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente di geriatria;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio emotrasfusionale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di oculistica;

un posto di assistente di urologia;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente di pediatria;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(1374/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801130)